

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| (BO) TENELLA SILLANI | Presidente                                                |
| (BO) VELLA           | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BO) LEMME           | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BO) GENOVESE        | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BO) D ATRI          | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore FRANCESCO VELLA

Seduta del 20/11/2024

### FATTO

La ricorrente dichiara nel ricorso di aver stipulato in data 7.12.2018 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente.

Proposto invano reclamo, si rivolge all'ABF, al quale chiede di riconoscere il suo diritto al rimborso degli oneri non maturati e non rimborsati per una somma di € 1.387,01, oltre al riconoscimento degli interessi legali dal giorno dell'estinzione.

Parte resistente nelle controdeduzioni dichiara che il contratto distingue chiaramente tra oneri *up front* e oneri *recurring* e che al momento dell'estinzione sono stati riconosciuti alla cliente € 180,00 a titolo di rimborso delle commissioni di gestione non maturate ed € 132,48 a titolo di rimborso dei costi di incasso rata non maturati, mentre le commissioni di attivazione e le commissioni di intermediazione hanno carattere *up front* e come tali non sono rimborsabili. Inoltre, la commissione di intermediazione è stata versata all'intermediario del credito a cui la cliente si è liberamente rivolta, con conseguente difetto di legittimazione passiva.

Argomenta ancora che la Corte di Giustizia, con sentenza n. 555/2023, ha affermato la rimborsabilità dei soli costi *recurring* e che le Disposizioni di Trasparenza della Banca d'Italia e l'art. 6-bis DPR 180/1950, ancora vigenti, prevedono ancora la differenza tra

oneri *up front* (non rimborsabili) e oneri *recurring* (rimborsabili).

Chiede il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

La controversia verte sul diritto del consumatore che abbia estinto in via anticipata il proprio debito alla riduzione del suo costo totale, con conseguente obbligo, ai sensi dell'art. 125sexies, 1° comma, Tub, del rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Dalla documentazione prodotta si evince che il contratto è stato anticipatamente estinto nel dicembre 2022, in corrispondenza della rata 48 sulle 120 complessive. Dal conteggio estintivo emerge uno storno di € 3.159,58 per "Interessi a scadere" ed il rimborso di € 180,00 relativo alle "commissioni di gestione" e di € 132,48 per i "costi amministrazione". È in atti conforme quietanza liberatoria.

Ciò posto, il Collegio, richiamata la sentenza n. 263/22 della Corte Costituzionale, rileva che per i contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione, ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, l'originario art. 125sexies Tub come interpretato alla luce della decisione resa dalla Corte Giustizia (Corte di Giustizia Europea, decisione n. C-383/18 dell'11 settembre 2019, c.d. *Lexitor*), con la quale è inequivocabilmente sancito il diritto del consumatore che rimborsi anticipatamente il debito "alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte" e, sulla base di questa, già stabilito dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta).

Il Collegio precisa infine di non ritenere che il contesto come sopra delineato sia modificato dalla recente entrata in vigore del D.L. n.104/2023, coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136 che, all'art. 27- rubricato "Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo", così recita: "1. *All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»*. Né ritiene possa qui richiamarsi la diversa decisione della Corte di Giustizia relativa al rimborso degli oneri in caso di anticipata estinzione (Corte di Giustizia, decisione C-555/21), in quanto attinente a diversa tipologia di credito ai consumatori, ovvero quello immobiliare, oggetto di autonoma e specifica disciplina proprio in ragione delle sue specificità.

Il Collegio richiama pertanto l'indirizzo interpretativo dell'ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni qualificabili *recurring* in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto e delegazione di pagamento per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui

l'importo complessivo di ciascuna voce viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Per quanto attiene invece il calcolo dei costi di natura *up front*, il Collegio ritiene equo l'utilizzo del criterio contrattuale adottato per il conteggio degli interessi corrispettivi "costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale" (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Il Collegio esamina le commissioni previste dal contratto. Rileva, in sintonia con il consolidato orientamento dei Collegi territoriali, la natura *up front* delle "commissioni di attivazione", contrattualmente definite come afferenti ad attività prodromiche alla concessione del finanziamento, e delle "Provvigioni all'intermediario del credito", riconducibili ad attività che precedono la conclusione del contratto.

In relazione a queste ultime, parte resistente eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto si tratta di commissioni spettanti all'intermediario del credito ed a questi versate. Tuttavia, secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, non assume rilevanza la destinazione finale dell'importo pagato dal cliente, poiché "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore" del quale il soggetto concedente il credito è a conoscenza [art. 3, lett. g) dir. 2008/48/CE] (cfr. *ex multis* Collegio di Torino, decisione n. 10337/2020 e già Collegio di Bologna, decisione n. 11202/2023).

Nel caso in esame, applicando i sopra visti orientamenti e criteri, tenuto conto di quanto già rimborsato, si ottiene complessivamente l'importo, arrotondato all'unità ("Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" della Banca d'Italia, 2020, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25), di € 915,00, che non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente, in quanto questa ha considerato rimborsabili tutti gli oneri in base al criterio *pro rata temporis*, calcolato come da tabella:

|                                       |     |                     |        |            |          |                 |                         |          |
|---------------------------------------|-----|---------------------|--------|------------|----------|-----------------|-------------------------|----------|
| rate complessive                      | 120 | rate scadute        | 48     | Importi    | Natura   | Rimborsi dovuti | Rimborsi già effettuati | Residuo  |
| rate residue                          | 72  | TAN                 | 7,46%  |            |          |                 |                         |          |
| Denominazione                         |     | % rapportata al TAN | 39,60% |            |          |                 |                         |          |
| commissioni di attivazione            |     |                     |        | 698,88 €   | Up front | 276,72 €        |                         | 276,72 € |
| provvigioni intermediario del credito |     |                     |        | 1.612,80 € | Up front | 638,59 €        |                         | 638,59 € |
|                                       |     |                     |        | 0,00 €     |          | 0,00 €          |                         | 0,00 €   |
|                                       |     |                     |        | 0,00 €     |          | 0,00 €          |                         | 0,00 €   |
|                                       |     |                     |        | 0,00 €     |          | 0,00 €          |                         | 0,00 €   |
|                                       |     |                     |        | 0,00 €     |          | 0,00 €          |                         | 0,00 €   |
|                                       |     |                     |        | 0,00 €     |          | 0,00 €          |                         | 0,00 €   |
|                                       |     |                     |        | 0,00 €     |          | 0,00 €          |                         | 0,00 €   |
|                                       |     |                     |        | 0,00 €     |          | 0,00 €          |                         | 0,00 €   |
|                                       |     |                     |        | 0,00 €     |          | 0,00 €          |                         | 0,00 €   |
| Totale                                |     |                     |        |            |          |                 |                         | 915,31 € |

Considerato infine che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente dal momento del reclamo (Collegio di Coordinamento decisioni n. 5304 del 2013 e n. 6167 del 2014)

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 915,00 (novecentoquindici/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
CHIARA TENELLA SILLANI